



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Circolare n. 4/2026

Genova, 8 giugno 2026

A tutti
gli iscritti
all'Albo Avvocati

loro indirizzi p.e.c.

Cari Colleghi,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ricorda che l'utilizzo di strumenti informatici, piattaforme digitali, banche dati, applicativi software e sistemi basati sull'intelligenza artificiale avviene sotto l'esclusiva e diretta responsabilità dell'Avvocato che ne fa uso.

Si ricorda, fra i tanti obblighi, che l'Avvocato è tenuto a verificare sempre, con la dovuta diligenza professionale:

- la correttezza e l'attualità delle informazioni fornite dal sistema;
- la veridicità, autenticità e attendibilità delle fonti citate;
- l'esistenza e la corretta interpretazione delle norme e dei precedenti giurisprudenziali richiamati;
- la conformità dell'elaborato finale alle regole processuali, sostanziali e deontologiche applicabili.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'unico responsabile della redazione, del contenuto e della sottoscrizione dell'atto, del parere o di qualsiasi elaborato professionale resta sempre ed esclusivamente l'Avvocato che lo sottoscrive e/o lo utilizza nell'esercizio della professione.

L'impiego di strumenti informatici e di sistemi di intelligenza artificiale non esonera in alcun modo il professionista dal rispetto dei doveri previsti dalla legge e dal Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento ai doveri di diligenza, competenza, aggiornamento professionale, segretezza, riservatezza, correttezza e verità.

L'inosservanza di tali obblighi può comportare responsabilità professionale, civile, disciplinare e, ove ne ricorrano i presupposti, anche di diversa natura.

Si raccomanda altresì agli Avvocati di verificare attentamente l'estensione della propria copertura assicurativa professionale, accertando che la stessa contempli anche i rischi eventualmente derivanti dall'utilizzo di strumenti informatici e sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale.

Si ricorda infine che, in conformità ai principi di trasparenza, correttezza professionale e informazione nei confronti dell'assistito, l'Avvocato è tenuto a informare il Cliente dell'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione dell'incarico professionale, fermo restando che ogni valutazione giuridica, verifica, controllo e decisione finale rimangono riservati all'Avvocato, che ne assume integralmente la responsabilità professionale.

L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto all'attività professionale e non può in alcun caso sostituire l'autonomia di giudizio, la competenza tecnica e la responsabilità dell'Avvocato. Il controllo finale dell'atto e di ogni elaborato professionale spetta sempre ed esclusivamente all'Avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova